

## COMMISSIONE VII

## CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

82.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 24 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE COSTANTE PORTATADINO

## INDICE

|  | PAG.                        |  | PAG.                    |
|--|-----------------------------|--|-------------------------|
| <b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):   |                             | Gelli Bianca (PCI) . . . . .   | 11                      |
| Senatore Bompiani: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Approvata dal Senato) (4757) | 3                           | Mensorio Carmine (DC) . . . . .  | 5                       |
| Portatadino Costante, <i>Presidente</i> . . . . .  | 3, 4, 5, 8<br>9, 11, 12, 16 | Poli Bortone Adriana (MSI-DN) . . . . .  | 5, 12, 16               |
| Bruni Giovanni (PRI) . . . . .   | 5, 12                       | Saporito Learco, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica</i> . . . . . | 4, 5, 8, 11, 12, 15, 16 |
| Cafarelli Francesco (DC), <i>Relatore</i> . . . . .  | 4, 5, 7<br>11, 12, 15       | Soave Sergio (PCI) . . . . .   | 4, 9, 11, 12, 16        |
| Casati Francesco (DC) . . . . .  | 4                           | Tesini Giancarlo (DC) . . . . .  | 12                      |
|  |                             | <b>Votazione nominale:</b>   |                         |
|  |                             | Portatadino Costante, <i>Presidente</i> . . . . .  | 16                      |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 16.**

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge senatore Bompiani: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (Approvata dal Senato) (4757).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Bompiani: « Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 », già approvata dal Senato nella seduta antimeridiana del 10 aprile 1990.

Ricordo che nella seduta del 5 luglio scorso la Commissione aveva approvato in sede referente un nuovo testo della proposta di legge, successivamente integrato nella seduta dell'11 luglio scorso. Per tale testo è stato chiesto ed ottenuto il trasferimento in sede legislativa.

Comunico che in data 19 luglio 1990 la I Commissione ha espresso il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti condizioni:

che gli atti istitutivi delle nuove università siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, alla stregua di quanto prescrive la legge 23 agosto 1988, n. 400; che la tipologia delle facoltà che compor-

ranno le nuove università risulti conforme alla previsione del piano quadriennale; che al comma 2 dell'articolo 10, dopo le parole: "la costituzione delle facoltà" siano aggiunte le seguenti parole: "secondo quanto previsto dai precedenti articoli 2 e 4"; che al comma 2 dell'articolo 10 siano aggiunte infine le parole: "con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali";

**PARERE FAVOREVOLE**

all'emendamento 2. 1 a condizione che:

sia integrato in modo da prevedere che le nuove università subentrino in tutti i rapporti giuridici di quelle da cui derivano;

**PARERE FAVOREVOLE**

all'emendamento 10. 1 a condizione che:

per assicurare pienamente l'autonomia universitaria si preveda o la soppressione della parola: "contestualmente" o la sostituzione della parola: "tre" con la parola: "più";

**PARERE FAVOREVOLE**

ai restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

Comunico altresì che in data 19 luglio 1990 la V Commissione ha espresso il seguente parere:

**PARERE FAVOREVOLE**

a condizione:

che all'articolo 17: il comma 1 sia sostituito dal seguente:

1. Per l'attuazione del piano di sviluppo dell'università è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000 milioni di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000 milioni di parte capitale;

al comma 2, al primo periodo, premettere le parole: "Per gli anni 1990-1992"; siano sostituite al secondo periodo, le parole: "la quota annua è determinata" con le seguenti: "le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate"; aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468;

al comma 3, la parola "24" sia sostituita con la parola "30".

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti.

Comunico, infine, che in data 18 luglio 1990 la XI Commissione ha espresso il seguente parere:

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni: che per la copertura dei posti portati in aumento delle dotazioni organiche dall'articolo 11 si provveda con le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente; che tra i parametri da osservare nella definizione dei criteri per la ripartizione del fondo di incentivazione previsto dall'articolo 14 sia previsto anche il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività; che non si determinino sperequazioni nel trattamento economico e normativo del personale interessato da provvedimenti di statizzazione o di nuova istituzione di università.

L'onorevole Cafarelli ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO CAFARELLI, *Relatore*. Per quanto riguarda la relazione, mi rimetto al dibattito svolto in sede referente. Prean-

nuncio però la presentazione di alcuni emendamenti volti a recepire le condizioni contenute nei pareri espressi dalla I e dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

SERGIO SOAVE. L'approvazione di questo provvedimento è attesa da tutto il mondo universitario per consentire la rapida attuazione del piano triennale.

Il testo pervenuto dal Senato rivelava una certa incoerenza tra il capo I, contenente norme generali, ed il capo II che si soffermava su casi particolari non rientranti nella normativa generale. È parso, quindi, opportuno, in sede referente, dal momento che l'urgenza del provvedimento deriva dalla necessità di stabilire norme precise per l'attivazione del piano quadriennale, modificare profondamente le norme del capo II. Sono stati così modificati gli articoli riguardanti l'università di Napoli e l'articolo 18, la cui formulazione appariva piuttosto ambigua.

Preannuncio, comunque, il voto favorevole del gruppo comunista e la presentazione di alcuni emendamenti volti ad introdurre nel testo elementi di maggiore coerenza e pulizia al fine di agevolare l'applicazione di un provvedimento che risponde ad esigenze da tutti condivise.

FRANCESCO CASATI. Il gruppo democratico cristiano esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla Commissione in sede referente che ha portato, con un ampio consenso di tutte le forze politiche, all'elaborazione di un nuovo testo nel quale sono stati chiariti alcuni nodi presenti nella formulazione proveniente dal Senato e, in particolare, il titolo II.

Considerato il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, la disponibilità del personale docente e non docente per l'attuazione del piano, nonché l'esistenza di fondi da destinare all'edilizia universitaria.

sarebbe negativo se il Parlamento non procedesse all'approvazione definitiva del testo prima della chiusura estiva, per cui preannuncio fin da ora il voto favorevole del gruppo al quale appartengo.

ADRIANA POLI BORTONE. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha contribuito notevolmente, in sede di Comitato ristretto, al miglioramento del testo licenziato dal Senato, stante la presenza di taluni elementi di pesantezza e di estraneità.

Particolarmente apprezzabile sembra l'impegno, assunto all'atto della formulazione del piano quadriennale, in favore del potenziamento delle università del Mezzogiorno, che trova un riflesso positivo nella statizzazione dell'istituto di magistero di Catania nonché nell'istituzione del Politecnico di Bari e della II università di Napoli. Al riguardo, si renderebbe opportuno procedere ad un approfondimento ai fini di una localizzazione territoriale più rispondente alle istanze presenti in quell'area geografica, usufruendo anche di strutture prestigiose sotto il profilo della tradizione oltre che della cultura come l'ateneo di Salerno, con particolare riguardo alla facoltà di medicina.

Non abbiamo frapposto ostacoli di sorta all'*iter* legislativo del provvedimento, per cui ci auguriamo che la sua approvazione rappresenti il primo positivo, concreto passo verso il rilancio vero dell'università.

CARMINE MENSORIO. Nell'auspicare una rapida conclusione dell'*iter* legislativo della proposta di legge in esame, con la quale si dà attuazione al piano quadriennale 1986-1990, vorrei sottolineare come essa debba avvenire prima dell'inizio dell'anno accademico.

Mi sia consentito manifestare l'urgenza di rendere operante il piano, considerata la situazione di Napoli il cui ateneo è sull'orlo del collasso, attesa la congestione e la pleora di studenti esistenti.

GIOVANNI BRUNI. Nell'esprimere un giudizio positivo sulla snellezza del nuovo

testo adottato dalla nostra Commissione in sede referente ed apprezzando l'attenzione rivolta alle università del Mezzogiorno, vorrei però che il ministro, il quale entro tre mesi deve provvedere all'emanazione del decreto attuativo, tenesse nel debito conto gli indirizzi espressi dall'altro ramo del Parlamento con riferimento alla II università di Napoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

FRANCESCO CAFARELLI, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor presidente.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Nel ringraziare tutti i gruppi per l'ampio consenso accordato al testo, intendo ribadire l'impegno del Governo di far iscrivere il provvedimento all'ordine del giorno della competente Commissione del Senato prima della chiusura estiva, affinché possa entrare in vigore prima dell'avvio del prossimo anno accademico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli e dei relativi emendamenti riferiti al nuovo testo elaborato dalla Commissione in sede referente. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### CAPO I.

#### NORME SULLA PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA

#### ART. 1.

*(Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo).*

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 ed ha lo scopo:

a) di assicurare l'equilibrato sviluppo e l'adeguamento delle strutture didattiche

e scientifiche delle università in rapporto ai flussi territorialmente stimati dell'utenza, alle grandi aree metropolitane, agli squilibri nord-sud e ai fabbisogni formativi del paese;

b) di favorire l'istituzione di corsi di studi a carattere innovativo ovvero non presenti nelle tabelle degli ordinamenti didattici.

2. Le università predispongono e trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministero », almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare analiticamente anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La Conferenza permanente dei rettori formula, entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

3. Il piano, formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato « Ministro », sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), è trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle Commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti.

4. Il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

*(Istituzione di nuove università e di nuove facoltà).*

1. Il piano può prevedere anche l'istituzione di nuove università statali di cui indica le facoltà e i corsi di laurea contestualmente alla localizzazione di tali strutture.

2. L'istituzione di nuove università statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di università statali già esistenti, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nelle nuove sedi.

3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonché i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.

4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 può essere integrato, qualora già non vi appartengano, da un rappresentante della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.

6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono

l'università, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi, tre sono eletti dai professori di ruolo delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute e due sono designati dal senato accademico dell'università. Dei professori eletti, due sono di prima fascia e uno di seconda; dei professori designati, uno di prima fascia ed uno di seconda. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di università esistenti.

8. Allorché risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, due di seconda fascia e siano stati completati almeno due anni accademici, si costituisce il consiglio di facoltà.

9. Le iscrizioni degli studenti ai nuovi corsi di laurea sono aperte dopo la costituzione degli organi collegiali e l'approntamento degli spazi e dei servizi didattici.

10. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla nuova struttura, è a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.

11. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attività della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'articolo 1, la sua costituzione in università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università autonoma è necessario il conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3. Il decreto istitutivo, emanato dal Ministro a seguito del predetto parere, definisce altresì i rapporti tra la nuova università e quella di origine.

Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo statuto.

11-bis. Il piano può anche prevedere l'istituzione di nuove università statali mediante il trasferimento in esse di strutture già esistenti di altre università.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 2, comma 8, dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: e comunque non oltre quattro anni accademici.*

2. 3.

Soave, Gelli.

*All'articolo 2, comma 11, sostituire le parole: Il decreto emanato dal Ministro a seguito del predetto parere con le seguenti: La nuova università, con le facoltà e i corsi di laurea espressamente previsti dal Piano, è costituita, a seguito del predetto parere, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro; tale decreto.*

2. 6.

Il Relatore.

*All'articolo 2, comma 11-bis, sostituire le parole: il trasferimento in esse di strutture già esistenti di altre università con le seguenti: il trasferimento da altre università di strutture già esistenti.*

2. 5.

Soave, Gelli.

*All'articolo 2, comma 11-bis, aggiungere le seguenti parole: La nuova università subentra in tutti i rapporti giuridici inerenti al funzionamento delle strutture trasferite.*

2. 4.

Gelli, Soave.

FRANCESCO CAFARELLI, *Relatore*. Raccomandando l'approvazione del mio emen-

damento 2. 6, volto ad ottemperare alle condizioni *sub* 1) e 2) del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, esprimo parere favorevole sugli emendamenti Soave e Gelli 2. 3 e 2. 5. In particolare, vorrei segnalare che anche l'emendamento Gelli e Soave 2. 4 è teso a recepire una condizione posta dalla I Commissione.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Soave e Gelli 2. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 2. 6 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Soave e Gelli 2. 5, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Gelli e Soave 2. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 3.

*(Soppressione di strutture decentrate).*

1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non può effettuare immatricola-

zioni. Essa è soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti e comunque al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora nell'università che ha avviato la struttura da sopprimere esista un uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere hanno diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno riconoscimento degli studi effettuati.

2. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il diritto al trasferimento, anche in soprannumero, nell'università che ha attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di soppressione della sede stessa è soggetto a mobilità d'ufficio, anche verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente.

3. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio presso l'università che ha attivato la struttura soppressa. Il senato accademico, sentiti l'interessato e i competenti consigli di facoltà, delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei ricercatori e alle relative titolarità. Nel caso di titolarità diverse da quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adotterà i conseguenti provvedimenti su parere conforme del CUN.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

*(Attivazione delle strutture previste dal piano).*

1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 7, le università presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono



indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurare il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilità delle risorse e, acquisto il parere del CUN, con proprio decreto, definisce le assegnazioni integrative eventualmente necessarie ed autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione. Nel caso di istituzione di nuove strutture ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il decreto è adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

*(È approvato).*

ART. 5.

*(Attuazione del piano).*

1. Una quota parte, determinata nel piano, degli stanziamenti di parte corrente destinati alla sua attuazione, è riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo da assegnare alle nuove istituzioni. L'incremento è attuato in relazione alla predetta disponibilità con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro. Per la ripartizione ed assegnazione alle università dei posti in organico così incrementati è obbligatorio il parere del CUN.

2. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per cento per il 1990, e all'1 per cento per gli anni successivi, è destinata, con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

*(Università non statali).*

1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è

conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano su conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette università. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.

3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche deliberate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è prevista nel piano.

SERGIO SOAVE. Le modificazioni introdotte in tale articolo — grazie anche all'apporto del mio gruppo — rispetto al testo pervenuto dal Senato ci paiono significative. Con esse si è resa omologa a quella di altre università l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale a istituzioni private, chiarendo altresì che il rilascio di titoli aventi valore legale da parte delle università non statali deve essere previsto dagli ordinamenti vigenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## CAPO II

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL  
PIANO QUADRIENNALE DI SVILUPPO  
DELL'UNIVERSITÀ 1986-1990

## ART. 7.

(Attuazione del piano quadriennale  
1986-1990).

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 4 e 6 si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.

1-bis. A tal fine, sono istituite ed attivate, con modifica statutaria, tutte le nuove strutture espressamente previste dal predetto piano di sviluppo. Il Politecnico di Bari, la facoltà di magistrato presso l'università di Catania e la II Università di Napoli, sono istituiti con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10.

2. Le università possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.

3. Per la costituzione delle facoltà con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre università si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno cinque professori di ruolo di cui tre di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2.

(È approvato).

## ART. 8.

(Istituzione del Politecnico di Bari).

1. È istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso tra le università statali previste

dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'università di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'università di Bari relativi al funzionamento delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.

3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 9.

(Statizzazione dell'Istituto universitario  
di magistero di Catania).

1. È istituita presso l'università di Catania la facoltà di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:

a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'università di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, nonché il

passaggio, a domanda; dei docenti di ruolo presso altre facoltà dell'università di Catania che, alla stessa data, abbiano svolto attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;

c) la successione dell'università nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.

A tale articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 9, comma 2, lettera a), dopo le parole: 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere le seguenti: nel rispetto della normativa esistente in materia.*

9. 1.

Soave, Gelli.

FRANCESCO CAFARELLI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 9. 1, altrimenti sarei costretto ad esprimere parere contrario.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. La soluzione adottata dal Senato ha rappresentato un delicato punto di equilibrio tra diversi interessi. Mi unisco anch'io all'invito del relatore a ritirare l'emendamento 9. 1.

SERGIO SOAVE. Signor sottosegretario, lei ha osservato che il testo approvato dal Senato ha rappresentato un punto di equilibrio. Ebbene, le faccio presente che il testo è stato profondamente modificato proprio per questa ragione. Qualora l'emendamento 9. 1 non fosse approvato, il gruppo comunista voterebbe contro l'articolo 9.

PRESIDENTE. Ritengo pleonastica l'aggiunta della espressione: « nel rispetto della normativa esistente in materia ». Non si può, infatti, pensare che l'affidamento dell'incarico di insegnamento sia stato effettuato in violazione della normativa vigente.

BIANCA GELLI. Non è questo il senso dell'emendamento 9. 1. Esso non tende a specificare che l'incarico deve essere attribuito nel rispetto della normativa esistente, perché questo è ovvio. È il passaggio dei docenti che deve essere effettuato secondo la normativa vigente: si tratta di una forma di cautela.

FRANCESCO CAFARELLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9. 1.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Soave e Gelli 9. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

*(Istituzione della II università di Napoli).*

1. È istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II università. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Con decreto del Ministro, adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme delle competenti Commissioni parlamen-

tari, sono dettate le disposizioni per disciplinare la costituzione delle facoltà e l'attivazione dei relativi corsi di laurea nonché le modalità attuative delle previsioni del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso lo scorporo dall'ateneo Federico II di Napoli della I facoltà di medicina ed il passaggio della stessa alla II università. Il decreto deve comunque prevedere che l'Istituzione della II Università avvenga contestualmente alla costituzione di almeno tre facoltà.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 10, comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: di almeno tre facoltà con le parole: di più facoltà.*

10. 4.

Soave, Gelli.

*All'articolo 10, comma 2, dopo le parole: per disciplinare aggiungere le seguenti: secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 4.*

10. 2.

Soave, Gelli.

*All'articolo 10, comma 2, dopo le parole: alla II università aggiungere le seguenti: con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali.*

10. 3.

Gelli, Soave.

FRANCESCO CAFARELLI, *Relatore*.  
Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10. 4, 10. 2 e 10. 3, volti a recepire le condizioni poste dalla I Commissione.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*.  
Concordo con il parere del relatore.

GIOVANNI BRUNI. Vorremmo che il decreto del ministro per la costituzione della II Università di Napoli tenesse nella do-

vuta considerazione gli orientamenti emersi nel corso del dibattito svoltosi al Senato.

SERGIO SOAVE. Desidero sottolineare all'onorevole Bruni che insieme con la collega Gelli presenteremo un ordine del giorno che va nella direzione da lui auspicata. Mi dichiaro soddisfatto del parere favorevole del relatore e del Governo sugli emendamenti all'articolo 10.

GIANCARLO TESINI. Vorrei ricordare che il gruppo democratico cristiano, nell'elaborazione del nuovo testo in sede referente, aveva acconsentito ad introdurre talune modifiche al fine di giungere rapidamente all'approvazione del provvedimento, il che peraltro non mette in discussione le disposizioni previste dal piano quadriennale a favore della città di Napoli, ossia la costituzione della II università. Quindi, non possiamo che riconfermare le decisioni assunte dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Soave e Gelli 10. 4.

ADRIANA POLI BORTONE. Preannuncio l'astensione del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale sull'emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Soave e Gelli 10. 4, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Soave e Gelli 10. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Gelli e Soave 10. 3, accettato dal relatore e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 10, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché agli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 11.

*(Aumento delle dotazioni organiche).*

1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 il Ministro è autorizzato a ripartire e ad assegnare alle università, per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unità. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole università, è determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'articolo 5.

3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, è incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.

4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3 potranno essere esperite prima della data di attuazione delle nuove istituzioni.

*(È approvato).*

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 12.

*(Disposizioni sul piano 1991-1993 e sul primo rapporto sullo stato della istruzione universitaria).*

1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'università 1991-1993, il piano è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 9 maggio 1989, n. 168, è presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992.

*(È approvato).*

ART. 13.

*(Attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria).*

1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX), può essere attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni già attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sarà modi-

ficato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.

(È approvato).

#### ART. 14.

*(Fondo di incentivazione per il personale in servizio presso il Ministero).*

1. Al fine di incentivare le attività di promozione, programmazione e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universitaria e per la migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del compenso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal ministro d'intesa con il ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non

abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle di parte corrente di cui all'articolo 24, comma 1.

(È approvato).

#### ART. 15.

*(Università del Mezzogiorno).*

1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema universitario, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle università, è riservata alle università che hanno sede nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, successive modificazioni ed integrazioni.

(È approvato).

#### ART. 16.

*(Norma abrogativa).*

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 17.

*(Norma finanziaria).*

1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università nel quinquennio 1990-1994 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800.000 milioni, di cui 900.000 milioni di parte corrente e 900.000 milioni di parte in conto capitale.

2. La spesa è determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni per l'anno 1991 e

148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, 130.000 milioni per l'anno 1991 e 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 la quota annua è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 11 è determinata rispettivamente in lire 24 miliardi ed in lire 14 miliardi e 500 milioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni per l'anno 1991 e 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590 »;

b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, 130.000 milioni per l'anno 1991 e 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9901 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: « Piano quadriennale per le università ».

5. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*All'articolo 17, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università è autorizzata, per gli anni dal 1990 al 1995, la spesa complessiva di lire 1.900.000 milioni di cui lire 950.000 milioni di parte corrente e lire 950.000 milioni di parte capitale.

17. 2.

Il Relatore.

*All'articolo 17, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per gli anni 1990-1992 la spesa è determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni per l'anno 1991 e 148.500 milioni per l'anno 1992 e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, 130.000 milioni per l'anno 1991 e 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 le quote annue, rispettivamente di parte corrente e di parte capitale, sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1996 le quote di spesa annuali sono determinate dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

17. 3.

Il Relatore.

*All'articolo 17, comma 3, sostituire la cifra: 24 con la seguente: 30.*

17. 4.

Il Relatore.

FRANCESCO CAFARELLI, *Relatore*. Raccomando l'approvazione degli emendamenti in esame che recepiscono il parere della V Commissione.

LEARCO SAPORITO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento 17. 2 del relatore.

**SERGIO SOAVE.** Nonostante gli sforzi compiuti dal Governo, ben altri impegni finanziari si renderebbero necessari per l'attuazione del piano! Preannuncio, pertanto, il mio voto contrario.

**ADRIANA POLI BORTONE.** Esprimiamo forti riserve sui possibili interventi da realizzare mediante le risorse stanziare. Non solo, con la postazione di spesa indicata non riteniamo che gli impegni verbali possano avere riflessi positivi.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 17. 2 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 17. 3 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 17. 4 del relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 17, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Passiamo agli ordini del giorno.

Gli onorevoli Gelli e Soave hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La VII Commissione Cultura

impegna il Governo

in sede di formulazione del decreto attuativo a prevedere che, fino all'apprestamento delle strutture da adibire a sede della facoltà di medicina e chirurgia della II Università di Napoli, tale facoltà funzioni nelle strutture attualmente utilizzate dalla I facoltà di medicina e chirurgia dell'Università « Federico II » e che i rap-

porti in ordine alla gestione delle strutture anzidette vengano disciplinati con apposita convenzione ».

0/4757/VII/1

**SERGIO SOAVE.** In relazione alle preoccupazioni espresse dall'onorevole Bruni ed anche al fine di evitare l'alterazione dell'equilibrio faticosamente raggiunto, io e la collega Gelli abbiamo presentato questo ordine del giorno che impegna il Governo ad ancorare il decreto attuativo a talune indicazioni, le quali in sostanza rispecchiano il contenuto dell'articolo 14 del testo trasmessoci dal Senato.

Pertanto, ne raccomando l'accoglimento.

**LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica.** Lo accolgo come raccomandazione.

**PRESIDENTE.** I presentatori insistono per la votazione ?

**SERGIO SOAVE.** Visto l'orientamento dei gruppi e considerato l'accoglimento come raccomandazione da parte del Governo, non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno, signor presidente.

**PRESIDENTE.** La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### **Votazione nominale.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*



Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatore Bompiani:  
« Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 » (Approvata dal Senato) (4757):

|                   |    |
|-------------------|----|
| Presenti .....    | 27 |
| Votanti .....     | 18 |
| Astenuti .....    | 9  |
| Maggioranza ..... | 10 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Hanno votato sì ..... | 18 |
| Hanno votato no ..... | 0  |

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Aniasi, Borri, Bruni Giovanni, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Costa Silvia, Ferrari Bruno, Latteri, Ma-

tulli, Mensorio, Michelini, Pisicchio, Portatadino, Seppia e Tesini.

Si sono astenuti:

Arnaboldi, Fachin Schiavi, Gelli, Guerzoni, Masini, Pinto, Poli Bortone, Rallo e Soave.

**La seduta termina alle 17.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 6 agosto 1990.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO